

## CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE DIDATTICA

Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, via Festa del Perdono n.7 C.F. 80012650158, P. IVA 03064870151, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Enrico Decleva, operante ai fini del presente atto tramite la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita presso l'Università (di seguito denominata "Scuola")

E

Corte di Appello di Milano in persona del Presidente *pro tempore* Dott. Giovanni Canzio

E

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano in persona del Procuratore Generale *pro tempore* Dott. Manlio Claudio Minale

### PREMESSO

- che la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, in particolare l'art. 17, co. 95 e 114 prevedono, rispettivamente, l'attuazione dell'autonomia didattica ed i criteri omogenei dei modelli didattici nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- che il decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, in particolare l'art. 16 prevede la stipula di convenzioni per lo svolgimento delle attività pratiche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole di notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai;
- che il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537 "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali", in particolare l'art. 7 prevede lo svolgimento di attività stage e tirocinio per gli specializzandi di scuole di specializzazione per le professioni legali;
- che il Consiglio Direttivo della Scuola, nella seduta del 16 luglio 2012 ha approvato la stipula di una convenzione con gli Uffici della Corte d'Appello di Milano e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano per l'attuazione delle attività di stage e tirocinio per gli specializzandi ad integrazione delle attività didattiche della Scuola

convengono e stipulano quanto segue.

### ART. 1

#### Finalità e oggetto della collaborazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La Corte d'Appello di Milano e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano contribuiscono allo svolgimento delle attività di stage e tirocinio e comunque delle eventuali attività didattiche integrative della Scuola.
3. Nell'ambito di tale iniziativa, l'Università degli Studi di Milano potrà attribuire, ai sensi di legge, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola e della Facoltà interessata, funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti agli Uffici Giudiziari contraenti.

### ART. 2

#### Modalità di svolgimento della collaborazione

1. Il Direttore della Scuola, prima dell'inizio dell'attività di stage e tirocinio da svolgersi presso gli Uffici giudiziari del distretto, segnala – per il tramite dei Responsabili della convenzione di cui al

successivo art. 4 – rispettivamente alla Segreteria della Corte d'Appello di Milano e della Procura Generale della Repubblica il numero degli specializzandi che dovranno svolgere tali attività. L'Ufficio presso il quale ogni specializzando preferirebbe svolgerla e la durata complessiva della medesima attività che non dovrà superare le 100 ore.

2. Sarà cura dei predetti Responsabili provvedere alla distribuzione degli specializzandi tra i vari Uffici Giudiziari del distretto, previa eventuale consultazione dei relativi Capi, tenendo conto – ove possibile e opportuno – delle indicazioni preferenziali dei discenti. Tale distribuzione è comunicata alla Segreteria della Scuola prima dall'inizio delle attività.
3. I Giudici e i Magistrati del Pubblico Ministero che seguiranno le attività pratiche sono scelti preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola e che abbiano dichiarato la loro disponibilità. Sono altresì scelti tra quelli inclusi in un elenco di disponibili e preferibilmente tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità all'attività formativa degli uditori giudiziari, sentito il Consiglio Giudiziario.
4. Il Giudice e il Magistrato del Pubblico Ministero didatta firmano, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.
5. Il Giudice e il Magistrato del Pubblico Ministero che seguiranno gli allievi non sono esentati, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria. La Scuola, a richiesta degli interessati, rilascerà un attestato di prestata attività.

### **ART. 3**

#### **Obblighi e attività degli specializzandi**

1. Lo specializzando ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. Tale obbligo sarà confermato con l'assunzione di apposito impegno scritto. La violazione di tale obbligo sarà segnalata all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà, nei casi più gravi, espulsione dalla Scuola deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
2. L'allievo partecipa, quanto all'attività giuridica del settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia, secondo le indicazioni del Magistrato didatta, e, con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie nonché ai procedimenti in Camera di Consiglio, esclusa in ogni caso la materia della famiglia, dello stato delle persone e dei diritti della personalità.
3. Lo specializzando collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale stesura sia successiva all'attività decisionale.
4. Il Magistrato didatta può non consentire la partecipazione del discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
5. L'allievo partecipa, quanto all'attività del settore penale, alle udienze pubbliche tenute dal Giudice didatta, ad esclusione della Camera di Consiglio, ai procedimenti in Camera di Consiglio (giudicanti e GIP), con il consenso delle parti interessate e all'attività d'indagine del Pubblico Ministero nei limiti indicati dal Magistrato.
6. Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo specializzando e gli Uffici Giudiziari.

### **ART. 4**

#### **Responsabili della Convenzione**

1. L'Università degli Studi di Milano indica quale proprio Responsabile della collaborazione il Prof. Carlo Enrico Paliero, Direttore della Scuola.
2. Gli Uffici Giudiziari contraenti indicano come Responsabile per il settore civilistico il Dott. Angelo Mambriani e per il settore penalistico la Dott.ssa Nunzia Gatto, componenti del Consiglio Direttivo della Scuola.
3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra parte.

#### ART. 5

##### Oneri economici connessi all'attuazione della convenzione

1. La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dagli Uffici Giudiziari contraenti.
- ~~2. Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione restano a carico di ciascuna parte contraente, per la propria parte.~~

#### ART. 6

##### Copertura assicurativa

1. L'Università degli Studi di Milano garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose del proprio personale nonché degli studenti della Scuola durante la permanenza negli Uffici Giudiziari del distretto per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Gli Uffici Giudiziari contraenti insieme allo specializzando comunicano il verificarsi del sinistro all'Università che provvederà ad inoltrare la relativa denuncia all'Assicurazione. L'Università degli Studi di Milano si fa carico di rendere edotti gli specializzandi sulle modalità da seguire.
2. La Corte d'Appello di Milano e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### ART. 7

##### Sicurezza

1. La Corte d'Appello di Milano e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, cui competono gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, si impegnano a garantire allo specializzando le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università degli Studi di Milano da qualsiasi onere di verifica e di responsabilità.

#### ART. 8

##### Trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Milano provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
2. La Corte d'Appello di Milano e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano si impegnano a trattare i dati personali dell'Università degli Studi di Milano unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### ART. 9

##### Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipulazione e potrà essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

#### Articolo 10

##### Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR 11.31.86.